TASSAZIONE DELLE OPERAZIONI SUL FOREX

Per quanto riguarda le valute estere la norma assoggetta a tassazione soltanto le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle valute di cui si sia acquisita o mantenuta la disponibilità per finalità di investimento.
A tal fine è stata introdotta una presunzione assoluta: la finalità di investimento si ritiene sussistere tutte le volte che le valute sono depositate su depositi e conti correnti o hanno costituito oggetto di cessione a termine.
La stessa norma, inoltre, equipara il prelievo di valute dal deposito o conto corrente alla cessione a titolo oneroso.
Tuttavia, al fine di evitare la tassazione di fattispecie non significative, la tassazione delle cessioni di valute derivanti da depositi o conti correnti, si verifica soltanto nel caso in cui la giacenza massima dei depositi e conti correnti intrattenuti sia superiore a 51.6645,69 euro (100 milioni di lire) per almeno 7 giorni lavorativi continui. (i-ter art.67 D.P.R. 917/86).

Ove mai invece ricorressero i presupposti indicati nella norma, cioè la giacenza sia superiore ad euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui, si dovrà indicare nella dichiarazione UNICO le plusvalenze realizzate. La base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "LIFO", costo che deve essere da documentato.
Agli effetti dell'applicazione del criterio "LIFO" si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con decreto del Ministero delle finanze nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita, che sarebbe tassata con l'aliquota del 12,50% ex F.Lgs. 461/97 (tassazione sul capital gain proveniente dalla vendita di strumenti finanziari.

A conforto invece della tesi di non tassabilità delle operazioni sul Forex sovvengono pertanto tre considerazioni:

1) **la tassazione delle cessioni di valute derivanti da depositi o conti correnti, si verifica soltanto nel caso in cui la giacenza massima dei depositi e conti correnti intrattenuti sia superiore a 51.6645,69 euro (100 milioni di lire) per almeno 7 giorni lavorativi continui**
2) **il DLG 24 FEB 98 NR 58, rileva che l'intermediazione nei cambi non è strumento finanziario ma strumento accessorio**
3) **le posizioni multi day senza delivery fisico della valuta comportano la chiusura della posizione e la sua riapertura automatica. Il controvalore relativo a queste posizioni non figura quindi come giacenza presente in forma continuativa sul conto corrente.**

Inoltre, va precisato che, a parere di chi scrive,

a) **nulla vieta ai cittadini italiani di effettuare acquisti all'estero, trasferendo valuta**
b) **non necessariamente l'acquisto del bene deve essere seguito dal materiale trasferimento dello stesso nel paese dell'acquirente (caso questo che comporterebbe una valutazione doganale del bene), ma può essere anche lasciato in deposito presso il venditore estero, ed anche dato in cauzione a fronte di altre e diverse controprestazioni**
c) **di fatto il deposito di valuta presso l'intermediario sul mercato Forex costituisce esclusivamente un deposito a garanzia delle operazioni, che di fatto vengono eseguite dall'intermediario, che riconosce al cliente semplicemente la differenza tra i valori di acquisto e vendita del bene intermediato, se vi è stato un incremento di valore, ovvero ne richiede il pagamento dell'eventuale disvalore del bene intermediato.**